

competenza regionale e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici e società a partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi;

Vista la nota, n. 9482 del 13 dicembre 2000, del Sindaco della Città di Como con la quale si chiede alla Regione di promuovere un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un Centro di Eccellenza per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico e Organizzativo;

Vista la nota, n. 9588 del 19 dicembre 2000, del Rettore del Politecnico di Milano, con la quale si chiede alla Regione Lombardia di promuovere un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un Centro di Eccellenza per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico e Organizzativo;

Dato atto che, in base all'argomento sopra delineato, i soggetti pubblici interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma sono:

- Regione Lombardia;
- Comune di Como;
- Politecnico di Milano sede di Como;

Determinato l'oggetto dell'Accordo riguardante:

• il sostegno ai settori industriali più consolidati del territorio comasco, in modo da favorire lo sviluppo di soluzioni innovative nel campo dell'utilizzo delle tecnologie Internet, della riprogettazione dei processi aziendali, dei sistemi di gestione ambientale adeguati alle specificità di settori particolari quali il tessile e il legno;

• lo sviluppo di imprenditorialità in nuovi comparti, quali quelli delle tecnologie della informazione e della comunicazione e dei nuovi materiali per l'elettronica;

• il supporto all'innovazione della Pubblica amministrazione con azioni di sostegno di formazione, consulenza, in modo da assicurare l'efficace implementazione delle soluzioni innovative;

Rilevato che l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 27, quarto comma, della l. 142/90, qualora adottato con d.p.g.r., produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato e che ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della l.r. 14/93 con l'approvazione dell'accordo si intendono acquisiti i pareri, gli assenti, le intese, i nullaosta, le autorizzazioni e le concessioni da rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici che ad esso aderiscono;

Considerata la preventiva e formalizzata disponibilità all'accordo da parte dei soggetti interessati, sopracitati, si individua quale termine per il perfezionamento dell'Accordo di Programma sopra menzionato il 31 dicembre 2001;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo di cui alla legge 127/97;

La Giunta regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge

Delibera

1. Di promuovere l'Accordo di Programma per la realizzazione del Centro di Eccellenza, localizzato presso uno stabile di proprietà del Politecnico di Milano - Sede di Como - e ubicato a Como in via Anzani.

2. Di individuare quali soggetti interessati all'Accordo:

- la Regione Lombardia;
- il Politecnico di Milano;
- il comune di Como.

3. Di dare atto che il Comitato per l'Accordo di Programma per la realizzazione, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui al precedente punto 2.

4. Di dare atto, altresì, che il Presidente della Regione Lombardia procederà, con proprio successivo provvedimento, a delegare l'Assessore all'Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica a compiere gli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione.

5. Di determinare, in particolare, che al Comitato per l'Accordo di Programma, così come stabilito dall'art. 4, l.r. 14/93, compete, qualora emerga la necessità, di proporre all'assessore di cui al punto precedente, di disporre, indicandone le fonti di finanziamento, con decreto, le eventuali consulenze tecnico specialistiche al fine di una migliore attuazione dell'intervento oggetto del presente Accordo.

6. Di prendere atto che le amministrazioni interessate hanno già espresso formale disponibilità al perfezionamento dell'Accordo, così come riportato in premessa.

7. Di prevedere nella predisposizione dell'Accordo, idonee forme di rapporto e collaborazione con gli operatori pubblici e privati interessati all'attuazione dell'iniziativa al fine di una più precisa e condivisa definizione degli elementi oggetto dell'accordo medesimo, onde ottenere i risultati ampi e significativi che tale iniziativa si prefigge.

8. Di stabilire che l'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il 31 dicembre 2001.

9. Di trasmettere in data odierna, copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della l.r. 14/1992.

10. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, della medesima l.r. 14/1993.

Il segretario: Sala

[BUR20010125]

[3.1.0]

D.G.R. 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/2992

Indicazioni e direttive in merito all'applicazione delle leggi 4 maggio 1983 n. 184 e 31 dicembre 1998 n. 476 in materia di adozione ed approvazione dello schema di Protocollo operativo coordinato ai sensi della legge n. 476/98

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 4 maggio 1983 n. 184, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*;

Preso atto della *Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale* sottoscritta a L'Aja il 29 maggio 1993;

Vista la legge 31 dicembre 1998 n. 476, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri*;

Considerati i compiti assegnati alle regioni, ai sensi dell'art. 39 bis, comma 1 della legge 31 dicembre 1998 n. 476, secondo il quale le regioni:

a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla legge sopra citata;

b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;

c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

Richiamata la seguente normativa regionale relativa all'organizzazione dei servizi:

- l.r. 6 settembre 1976 n. 44, *Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia* ed in particolare l'art. 2, punto 8 che prevede l'adozione tra le competenze del consultorio;

- l.r. 7 gennaio 1986 n. 1, *Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia*;

- d.g.r. n. 4/52962 del 20 marzo 1990, *Atto di indirizzo e coordinamento sui rapporti tra distretti e consultori familiari*, ed in particolare il paragrafo 3 dell'allegato che prevede l'adozione tra le prestazioni del consultorio;

- d.c.r. n. V/1438 dell'8 marzo 1995, *Progetto obiettivo per la tutela della salute della donna, dell'infanzia e dell'adolescenza*, che al paragrafo 4.2 prevede l'adozione tra le attività del consultorio;

- l.r. 11 luglio 1997 n. 31, *Ordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari e assistenziali*;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1, *Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112*;

Visto l'art. 33, comma 3 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

Preso atto dell'art. 29 bis, comma 4 della l. n. 476/98 secondo il quale i servizi socio-assistenziali degli Enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere, svolgono gli adempimenti previsti dalla norma sopra citata;

Considerati gli obiettivi stabiliti dal d.m. 24 aprile 2000, *Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al «Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000»*, in particolare quello di assicurare le attività connesse agli iter adottivi previsti dalle leggi n. 184/83 e n. 476/98;

Tenuto conto dell'attuale assetto organizzativo dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in Regione Lombardia;

Considerato che in Regione Lombardia gli adempimenti relativi all'adozione nazionale ed internazionale sono svolti prevalentemente dai servizi dell'Azienda sanitaria locale, in particolare dai consultori familiari, attraverso il lavoro di équipe composte dalle figure professionali dello psicologo e dell'assistente sociale garantendo una forte integrazione socio-sanitaria;

Ritenuto necessario garantire la rete regionale dei servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalle leggi n. 184/83 e n. 476/98, attraverso una forte integrazione socio-sanitaria, nel rispetto dell'attuale assetto organizzativo determinato dalla normativa regionale sopra richiamata e delle disposizioni nazionali entrate in vigore con la l. n. 476/98;

Ritenuto necessario, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 39 bis, comma 1, lettera a) della l. n. 476/98, approvare l'allegato 1 *Indicazioni e direttive in merito all'applicazione delle leggi 4 maggio 1983 n. 184 e 31 dicembre 1998 n. 476 in materia di adozione*, composto da tre pagine che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Valutata la necessità di verificare ed eventualmente ridefinire, dopo un anno di applicazione delle sopra citate direttive, l'assetto organizzativo specificato nell'allegato 1 anche alla luce del processo di accreditamento dei consultori familiari;

Considerati, inoltre, i risultati dell'iniziativa di sperimentazione indiretta dal titolo *Dai diritti dell'infanzia all'adozione internazionale e ritorno*, finanziata dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 13, lett. p), l.r. n. 1/86 e realizzata dall'Associazione Amici dei Bambini nel periodo aprile 1997 - aprile 1999 con il coinvolgimento di otto A.S.L., tre Enti locali e quattro Enti autorizzati ex l. n. 184/83;

Preso atto in particolare dei seguenti obiettivi raggiunti dalla sopra citata sperimentazione:

- elaborazione e sperimentazione di un protocollo operativo coordinato tra i servizi territoriali dell'Azienda sanitaria locale e degli Enti locali, gli Enti autorizzati ed i Tribunali per i minorenni della Lombardia;
- realizzazione di una guida generale sull'adozione che illustra le tappe del percorso adottivo, al fine di evitare la dispersione e la disomogeneità delle informazioni, da distribuire alle coppie presso i servizi territoriali dell'Azienda sanitaria locale e degli Enti locali, gli Enti autorizzati ed i Tribunali per i minorenni della Lombardia.

Preso atto del lavoro svolto dal gruppo regionale di studio sull'applicazione dell'art. 39 bis, lett. c), l. 31 dicembre 1998 n. 476, istituito con decreto del direttore generale n. G/38934 del 7 settembre 1999 e composto da rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, del Comune di Milano, degli Enti autorizzati e dei Tribunali per i minorenni di Milano e Brescia;

Valutata la proposta di *Protocollo operativo coordinato ai sensi della l. n. 476/98*, elaborata durante la sperimentazione *Dai diritti dell'infanzia all'adozione internazionale e ritorno* nel periodo 1997-1999 e rivista dal gruppo regionale di studio sopra citato tra settembre 1999 e marzo 2000;

Sentiti i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni di Milano e di Brescia in merito alla sopra citata proposta di protocollo;

Ritenuto di approvare l'allegato n. 2 *Protocollo operativo coordinato ai sensi della l. n. 476/98*, composto da nove pagine che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto necessario, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 39 bis, comma 1, lettera c) della legge n. 476/98, procedere affinché il Protocollo operativo sia sottoscritto dalle istituzioni e dagli enti coinvolti nel percorso dell'adozione internazionale;

Acquisito il parere favorevole dell'A.N.C.I. Lombardia;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della l. 15 maggio 1997, n. 127;

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 39 bis, comma 1, lettera a) della l. n. 476/98, l'allegato 1 *Indicazioni e direttive in merito all'applicazione delle leggi 4 maggio 1983 n. 184 e 31 dicembre 1998 n. 476*, composto da tre pagine che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di incaricare i Direttori generali delle Aziende sanitarie locali a verificare ed eventualmente ridefinire, dopo un anno di applicazione delle sopra citate direttive, l'assetto organizzativo specificato nell'allegato 1 anche alla luce del processo di accreditamento dei consultori familiari;

3. di approvare, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 39 bis, comma 1, lettera c) della legge n. 476/98, l'allegato n. 2 *Protocollo operativo coordinato ai sensi della l. n. 476/98*, composto da nove pagine che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di incaricare la Direzione generale famiglia e solidarietà sociale a procedere affinché il *Protocollo operativo coordinato ai sensi della l. n. 476/98* sia sottoscritto dalle istituzioni e dagli enti coinvolti nel percorso dell'adozione internazionale, nel rispetto degli adempimenti di cui all'art. 39 bis, comma 1, lettera c) della legge n. 476/98.

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1

Indicazioni e direttive in merito all'applicazione delle leggi 4 maggio 1983 n. 184 e 31 dicembre 1998 n. 476 in materia di adozione

Tenuto conto:

- dei principi di sussidiarietà e di residualità dell'adozione internazionale, sanciti dalla Convenzione de L'Aja del 1993 e dalla l. n. 476/98;
- dei compiti assegnati dall'art. 39 bis, comma 1, lett. a), b) e c) della l. n. 476/98 alle regioni;
- dei compiti assegnati dall'art. 29 bis, comma 4 della l. n. 476/98 ai servizi socio-assistenziali degli Enti locali singoli o associati da svolgere anche avvalendosi per quanto di competenza delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- degli obiettivi stabiliti dal d.m. 24 aprile 2000, *Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al «Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000»*, in particolare quello di assicurare le attività connesse agli iter adottivi previsti dalle leggi n. 184/83 e n. 476/98;
- dell'attuale assetto organizzativo dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in Regione Lombardia;
- del ruolo centrale dei servizi dell'Azienda sanitaria locale, in particolare dei consultori familiari, nello svolgimento degli adempimenti relativi all'adozione nazionale ed internazionale, che vede l'attivazione di équipe composte da psicologo ed assistente sociale nell'ottica di una integrazione socio-sanitaria;
- dell'esigenza di garantire su tutto il territorio regionale risposte adeguate ai bisogni dei minori e delle famiglie;

Considerato che:

- deve essere garantita, in tutto il territorio regionale, la presenza dell'équipe psicologo - assistente sociale durante il percorso adottivo;
 - devono essere assicurate l'unitarietà dell'intervento e l'elevata competenza specialistica rispetto ai compiti ed ai tempi assegnati dalla normativa in materia di adozione;
 - deve essere evitata la frammentazione e la dispersione dell'intervento sul territorio regionale;
 - devono essere superate la dispersione e la disomogeneità delle informazioni date alle coppie che si rivolgono ai servizi;
 - deve essere garantita la visibilità del servizio territoriale che si occupa di adozione al fine di facilitare l'accesso al servizio da parte dei cittadini e di garantire una efficace comunicazione, una collaborazione ed un coordinamento con i Tribunali per i minorenni e gli Enti autorizzati;
 - deve essere raggiunto l'obiettivo di razionalizzare, in tutto il territorio regionale, costi e risorse dedicate a tali compiti;
- Si dispongono le seguenti indicazioni e direttive:

1. Istituzione del «Centro adozioni»

L'Azienda sanitaria locale attiva, presso ogni distretto o ambito sovradistrettuale, un «centro adozioni» a cui afferiscono

tutte le attività inerenti all'adozione nazionale ed internazionale.

L'équipe del «centro adozioni»:

- è composta di almeno uno psicologo ed un assistente sociale individuati nell'ambito delle équipes dei consultori familiari siano essi pubblici che privati, i quali dedicano stabilmente un numero di ore ad un'attività di alta specializzazione;
- svolge i compiti previsti dalla legge n. 184/83, dalla legge n. 476/98 e dal Protocollo operativo coordinato;
- assicura un alto livello di specializzazione e l'integrazione socio-sanitaria;
- assicura la comunicazione e l'informazione con i consultori familiari garantendo il raccordo con le attività consultoriali;
- garantisce il raccordo con i soggetti esterni.

I compiti svolti dall'équipe del «centro adozioni» afferiscono al consultorio familiare nell'ambito del Servizio famiglia, infanzia ed età evolutiva del Dipartimento A.S.S.I.

La quota oraria del lavoro dell'équipe è stabilita in base:

- ai carichi di lavoro;
- al bacino di utenza afferente al distretto o all'ambito sovradistrettuale: ipotesi di una équipe ogni 100.000/150.000 abitanti;
- al numero storico di richieste di indagini psico-sociali che arrivano ai servizi.

2. Rapporti azienda sanitaria locale ed enti locali

L'Azienda sanitaria locale assicura la figura dello psicologo che fa parte della sopra citata équipe del «centro adozioni», sostenendone i relativi oneri.

Gli Enti locali svolgono in forma associata o delegano all'Azienda sanitaria locale la funzione socio-assistenziale,

Nel caso della gestione associata, gli Enti locali individuano, suddividendosi il relativo onere, l'assistente sociale che fa parte dell'équipe del «centro adozioni» al quale vi dedica un determinato numero di ore. In questo caso, l'ambito territoriale della gestione associata deve coincidere con quello distrettuale. Le attività sono concordate e preferibilmente ricondotte al «centro adozioni» istituito dall'A.S.L.

Gli Enti locali e l'A.S.L. sottoscrivono un protocollo a livello locale in cui concordano:

- la quota oraria del lavoro dell'équipe e le modalità organizzative;
- i rispettivi oneri;
- le verifiche periodiche dell'attività svolta dall'équipe.

Nel caso di delega della funzione all'Azienda sanitaria locale, le attività sono garantite dal «centro adozioni» istituito dall'A.S.L. a livello distrettuale o sovradistrettuale.

Le figure dello psicologo e dell'assistente sociale sono quelle che svolgono le attività del «centro adozioni», di provenienza del consultorio familiare, individuate dall'A.S.L. come precisato al punto 1.

L'Ente locale e l'A.S.L. sottoscrivono un protocollo a livello locale in cui concordano:

- gli oneri relativi alla figura dell'assistente sociale;
- le verifiche periodiche dell'attività svolta dall'équipe.

3. Comunicazione al tribunale per i minorenni

L'Azienda sanitaria locale, in accordo con gli Enti locali, comunica al Tribunale per i Minorenni del Distretto di Corte d'Appello di riferimento i nominativi degli operatori che costituiscono il «centro adozioni» e la sede operativa dello stesso.

PROTOCOLLO OPERATIVO COORDINATO ai sensi della legge 476/98

Lavoro elaborato durante la sperimentazione «Dai diritti dell'infanzia all'adozione internazionale e ritorno» (1997-1999) nell'ambito delle iniziative sperimentali finanziate dalla Regione Lombardia e rivisto dal Gruppo di studio sull'applicazione dell'art. 39-bis, c. 1, lett.c) della l. 31 dicembre 1998 n. 476, istituito dalla Regione Lombardia con decreto d.g. n. G/38934 del 7 settembre 1999

PRIMA FASE

Il primo approccio - Le informazioni

Attività previste		
<ul style="list-style-type: none"> • elaborazione e realizzazione di strumenti di informazione: depliant o locandina; l'adozione ed i nostri servizi; guida all'adozione internazionale • elaborazione da parte della Regione Lombardia della II edizione rivista ed integrata de L'adozione internazionale non più sconosciuta • organizzazione e gestione di attività di informazione: sportello; internet; servizio telefonico; incontri periodici • diffusione e scambio tra gli organismi di informazioni relative alle attività svolte, promosse ed organizzate concernenti l'adozione internazionale 		
Tribunale per i Minorenni	Servizio A.S.L. e/o Comune	Ente autorizzato
<ol style="list-style-type: none"> 1. diffonde e rende disponibile materiale informativo regionale presso la propria sede, rinviando le coppie ai Servizi del territorio 2. collabora alla elaborazione degli strumenti rendendo disponibili le informazioni al servizio regionale di competenza 3. comunica con periodico aggiornamento, rende disponibili e condivisibili al servizio regionale di competenza ed agli altri organismi le proprie organizzazioni ed attività, le eventuali iniziative relative all'adozione internazionale 	<ol style="list-style-type: none"> 1. svolge attività di informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà verso i minori, anche in collaborazione con gli EE.AA. iscritti all'apposito albo; a tale fine rende disponibile personale, luoghi, strumenti e tempi per le attività di informazione 2. collabora alla elaborazione degli strumenti rendendo disponibili le informazioni al servizio regionale di competenza 3. diffonde e rende disponibile il materiale informativo prodotto presso le proprie sedi 4. comunica con periodico aggiornamento, rende disponibili e condivisibili agli altri organismi le proprie attività od iniziative relative alla adozione internazionale 	<ol style="list-style-type: none"> 1. svolge, in collaborazione con i Servizi territoriali, attività di informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà verso i minori (art. 29-bis, c.4, lett. a); a tale fine rende disponibile personale, luoghi, tempi e strumenti per le attività di informazione 2. collabora alla elaborazione degli strumenti rendendo disponibili le informazioni al servizio regionale di competenza 3. diffonde e rende disponibile il materiale informativo prodotto presso le proprie sedi 4. comunica con periodico aggiornamento, rende disponibili e condivisibili agli altri organismi le proprie attività od iniziative relative alla adozione internazionale
Risultati attesi		
<ul style="list-style-type: none"> - informazione più disponibile, diffusa, precisa e qualificata per i potenziali utenti - diffusione cartella informativa regionale al fine di garantire omogeneità e completezza delle informazioni - circolazione di informazioni tra gli organismi - la coppia può avviare una serena e critica autovalutazione prima di dichiarare la propria disponibilità 		

SECONDA FASE

Dalla dichiarazione di disponibilità alla relazione psicosociale

Attività previste		
<ul style="list-style-type: none"> • organizzazione e programmazione delle attività entro i tempi previsti 		
Tribunale per i Minorenni	Servizio A.S.L. e/o Comune	Ente autorizzato
<ol style="list-style-type: none"> 1. riceve dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale 2. se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di idoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità al servizio dell'A.S.L. e/o dell'ente locale (art. 29 bis, c.3) 	<p>L'équipe psicosociale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prepara gli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con gli EE.AA. (art. 29-bis, c. 4, lett. b) 2. acquisisce gli elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione (art. 29-bis, c.4, lett. c) 3. Il Servizio trasmette al TM una relazione completa di tutti gli elementi raccolti entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità (art. 29-bis, c. 5). La data di riferimento è quella ufficiale di arrivo al Servizio. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. prepara, in collaborazione con i Servizi territoriali gli aspiranti all'adozione (art. 29-bis, c. 4, lett. b)
Risultati attesi		
<ul style="list-style-type: none"> - avvio della preparazione/formazione specifica per le coppie - gestione della collaborazione tra i diversi organismi coinvolti - stesura della relazione psicosociale per il riconoscimento dei requisiti di idoneità all'adozione internazionale da parte del TM, entro i termini previsti dalla l. n. 476/98 		

TERZA FASE
La pronuncia del decreto

Attività previste		
<ul style="list-style-type: none"> • organizzazione e programmazione delle attività per l'attestazione di idoneità all'adozione internazionale • organizzazione e programmazione delle procedure di adozione presso gli organismi di competenza 		
Tribunale per i Minorenni	Servizio A.S.L. e/o Comune	Ente autorizzato
1. ricevuta la relazione, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare (art. 30, c. 1) 2. trasmette immediatamente il decreto, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato (art. 30, c. 3) 3. trasmette copia del decreto al Servizio territoriale di competenza	1. aggiorna il dossier della coppia con la raccolta di tutte le notizie relative al percorso adottivo	1. riceve dagli aspiranti genitori incarico a curare la procedura di adozione 2. apre un dossier relativo alla coppia e raccoglie tutte le notizie, informazioni e notifiche a riguardo 3. una volta accolto l'incarico e previo consenso degli interessati, comunica ai servizi del territorio di competenza la presa in carico della coppia
Risultati attesi		
<ul style="list-style-type: none"> - decreto motivato attestante la sussistenza o l'insussistenza dei requisiti di idoneità - incarico all'Ente Autorizzato per l'avvio delle procedure di adozione 		

QUARTA FASE
Dall'incarico all'incontro col minore

Attività previste		
<ul style="list-style-type: none"> • avvio delle procedure per l'adozione con l'attivazione dei rapporti con l'autorità straniera, ecc... • attivazione di contatti e scambio di informazioni tra gli organismi coinvolti 		
Tribunale per i Minorenni	Servizio A.S.L. e/o Comune	Ente autorizzato
	1. aggiorna il dossier della coppia con la raccolta di tutte le notizie relative al percorso adottivo ricevute dall'Ente Autorizzato o dalla coppia	1. Ai sensi dell'art. 31, c. 3, l'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione: <ol style="list-style-type: none"> informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione; svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare; raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita; trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel paese straniero; riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario; riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi; 2. comunica ai servizi territoriali di competenza tutte le informazioni relative alle procedure in corso
Risultati attesi		
<ul style="list-style-type: none"> - adempimento delle procedure e delle pratiche di adozione presso le autorità straniere e italiane - puntuale circolazione di informazioni tra gli organismi sullo status del percorso adottivo della coppia 		

QUINTA FASE
Il primo incontro e il trasferimento in Italia

Attività previste		
• accompagnamento e sostegno alla coppia e al minore		
Tribunale per i Minorenni	Servizio A.S.L. e/o Comune	Ente autorizzato
1. riceve dall'E.A. copia degli atti e della documentazione relativa al minore	1. aggiorna il dossier della coppia con la raccolta di tutte le notizie relative al percorso adottivo ricevute dall'Ente Autorizzato o dalla coppia	1. Ai sensi dell'art. 31, c. 3: g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia; h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi; i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione; l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti; 2. prosegue la trasmissione di informazioni ai servizi territoriali
Commissione		
1. ricevuti gli atti e valutate le conclusioni dell'E.A., dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia		
Risultati attesi		
<ul style="list-style-type: none"> - garantire accompagnamento e sostegno alla coppia ed al minore - tutela del minore - garantire il rispetto delle leggi italiane, dello stato di origine ed internazionali - favorire la circolazione di informazioni tra gli organismi sullo status del percorso adottivo della coppia 		

SESTA FASE / 1
L'Adozione

Attività previste		
<ul style="list-style-type: none"> • sostegno al nucleo familiare se richiesto • inizio dell'attività di controllo da parte dei Servizi e dell'Ente Autorizzato (art. 34, c.2) 		
Tribunale per i Minorenni	Servizio A.S.L. e/o Comune	Ente autorizzato
<p>Se l'adozione è stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia (art. 35, c.3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni 2. accerta che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori 3. ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. svolge in collaborazione con l'E.A. attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia e per almeno un anno, su richiesta degli adottanti (art. 34, c. 2) 2. riferisce al TM sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà e gli opportuni interventi (art. 34, c. 2) secondo modalità operative concordate con l'Ente Autorizzato incaricato 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ai sensi dell'art. 31, c. 3, l'ente autorizzato: <ol style="list-style-type: none"> m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti; n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-<i>quater</i>, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-<i>quater</i>; o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-<i>bis</i>), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione. 2. riferisce al TM sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà e gli opportuni interventi (art. 34, c. 2) secondo modalità operative concordate con il Servizio territoriale competente 3. comunica ai servizi territoriali il ritorno in Italia del nucleo familiare, trasmette la documentazione relativa al minore in suo possesso e/o relazione sul periodo vissuto nel paese di origine (impatto socio-ambientale, incontro col minore, soggiorno col minore,...)
Risultati attesi		
<ul style="list-style-type: none"> - tutela del minore - puntuale circolazione di informazioni tra gli organismi sullo status del nucleo familiare - vicinanza e tempestività degli interventi di sostegno ed aiuto al nucleo familiare 		

SESTA FASE / 2
Periodo di inserimento in Italia (art. 35, c.4)

Attività previste		
• incarico della verifica ai Servizi del territorio ed all'Ente Autorizzato		
Tribunale per i Minorenni	Servizio dell'A.S.L. e/o del Comune	Ente autorizzato
Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo in Italia del minore (art. 35, c.4): 1. riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori 2. decorso il periodo di un anno, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile 3. in caso contrario, anche prima del termine, può revocarlo e adottare provvedimenti alternativi	1. prosegue la raccolta di informazioni e l'aggiornamento del dossier 2. attiva ed organizza servizi per l'accompagnamento del nucleo familiare 3. compila, su formale richiesta, le relazioni periodiche per il paese di origine	1. attiva ed organizza servizi per: • la gestione dei contatti con le autorità e gli operatori dei paesi di origine • l'accompagnamento della coppia
Risultati attesi		
- garantire accompagnamento e sostegno al nucleo familiare - tutela del minore - puntuale circolazione di informazioni tra gli organismi sullo status del percorso adottivo della coppia		

SETTIMA FASE
Il post-adozione

Strategie concordate ed attività previste		
• attivazione di contatti e scambio di informazioni tra gli organismi coinvolti		
Tribunale per i Minorenni	Servizio A.S.L. e/o Comune	Ente autorizzato
	1. svolge attività di sostegno del nucleo adottivo solo se richiesto e necessario (al pari degli altri nuclei familiari) 2. compila su formale richiesta le relazioni periodiche per il paese di origine qualora siano previste dalla normativa dello stato straniero (v. accordi bilaterali)	1. svolge attività di sostegno del nucleo adottivo se richiesto
Risultati attesi		
- garantire un accompagnamento ed un sostegno al nucleo familiare nel corso degli anni, se necessario e richiesto - tutela del minore		

[BUR20010126]

[5.3.4]

D.G.R. 29 DICEMBRE 2000 - N. 7/30II

Piano di riparto per l'assegnazione dei contributi in conto capitale per la trasformazione a gas metano degli impianti termici degli edifici di proprietà pubblica situati nell'area omogenea di Milano e nei comuni della provincia di Milano collegati alla rete a gas A.E.M. in attuazione della d.g.r. 18 aprile 2000 n. 6/49653

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 «Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

Visto il d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10»;

Considerato che, per l'attuazione del d.P.R. n. 412/1993, alla Regione è riservato il compito di coordinare gli interventi di province e comuni per la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione ed il controllo degli impianti termici ai fini del contenimento dei consumi di energia;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la l.r. 16 dicembre 1996, n. 36 «Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici»;

Vista la d.g.r. 20 marzo 1998, n. 6/13196 con la quale la Regione Lombardia ha adottato un piano per la qualità dell'aria che prevede interventi di riduzione delle emissioni e miglioramenti tecnologici;

Vista la d.g.r. 19 novembre 1999, n. 6/46475 avente ad oggetto «Criteri e procedure per il contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico. Revoca dd.g.r. 3 agosto 1994, n. 56148 e 5 agosto 1999, n. 44885»;

Visto il protocollo d'intesa siglato in data 21 dicembre 1999 tra la Regione Lombardia, il comune di Milano e l'A.E.M. s.p.a. al fine di concretizzare, attraverso un'azione sinergica, un piano d'interventi complessivamente mirati all'implementazione di iniziative dirette al miglioramento dell'impatto ambientale derivante dai diversi impieghi dell'energia;

Vista la d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 6/48067 «Preso d'atto protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia, comune di Milano e l'A.E.M. s.p.a.»;

Vista la d.g.r. 18 aprile 2000, n. 6/49653 che provvede all'apertura dei termini per la presentazione delle domande e determina i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi in conto capitale per la trasformazione a gas metano degli impianti termici degli edifici di proprietà pubblica situati nell'area omogenea di Milano e nei comuni della provincia di Milano collegati alla rete a gas A.E.M.»;

Vista la d.g.r. 3 agosto 2000, n. 7/830 con la quale viene concessa la proroga di giorni sessanta per la presentazione delle domande di contributo e della documentazione prevista dalla d.g.r. 18 aprile 2000, n. 6/49653 e viene fissata la data di scadenza al 9 ottobre 2000;

Visto l'esito delle istruttorie delle domande di contributo inoltrate entro la data del 9 ottobre 2000;

Viste le motivazioni di non ammissibilità per le domande escluse dal contributo;

Visti l'elenco delle domande ammissibili a contributo ordinato secondo graduatoria come da tabella A e l'elenco delle domande non ammissibili a contributo come da tabella B;

Considerato che la graduatoria delle domande ammissibili

